



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/43 del 20.12.2013

Collocamento mirato delle persone con disabilità indicate dalla Legge n. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Eliminazione delle graduatorie provinciali annuali e criteri di formazione delle graduatorie delle persone iscritte agli elenchi della Legge n. 68/1999 in caso di avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, e in caso di richiesta numerica da parte dei datori di lavoro privati.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 68/1999, art. 8, comma 4, la Regione Autonoma della Sardegna definisce le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie per il collocamento mirato.

A decorrere dal primo gennaio 2014 non vengono più formate graduatorie provinciali annuali delle persone iscritte agli elenchi della Legge n. 68/1999, le quali risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative. Tuttavia nelle more dell'adeguamento del Sistema Informativo del Lavoro (SIL Sardegna) risultano prorogate le graduatorie provinciali annuali già esistenti, nonché le procedure in uso presso le amministrazioni provinciali.

A far data dall'adeguamento del SIL, gli uffici competenti, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della Legge 68/99, procedono agli avviamenti mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

Tali criteri riguardano le persone con disabilità di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e le persone appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 della Legge 68/99.

Le Province, tramite i Servizi per l'Inserimento Mirato, in caso di avviamenti a selezione presso Enti Pubblici e di richiesta numerica da parte di datori di lavoro privati, predispongono un avviso pubblico e danno adeguata e diffusa informazione dell'occasione di lavoro mediante pubblicazione nel SIL Sardegna.

Gli interessati devono presentarsi nel luogo indicato nell'avviso, ovvero possono conferire delega, oppure possono aderire secondo altre modalità individuate dalle Province, tenuto conto della condizione delle persone coinvolte.

Le persone da avviare sono individuate secondo l'ordine di graduatoria dei candidati alle specifiche occasioni di lavoro presenti nell'avviso pubblico, tenuto conto delle condizioni personali desunte dalla diagnosi funzionale e dei profili professionali. A tal proposito le Province dovranno garantire l'aggiornamento delle diagnosi funzionali, ove siano modificate le condizioni di disabilità, nonché promuovere l'adeguamento delle capacità professionali derivanti da percorsi formativi e lavorativi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ai fini della presente deliberazione la definizione di lavoratore in stato di disoccupazione è quella contenuta nel D.Lgs. n. 181/2000 e nel D.Lgs. n. 297/2002 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli interessati alla data di apertura della chiamata.

1) Criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie:

- A) Carico familiare
- B) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore
- C) Anzianità di iscrizione
- D) Grado di invalidità

Valutazione degli elementi

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a + 1000. Su tale punteggio vengono effettuate le variazioni secondo quanto indicato alle successive lettere A, B, C, e D. Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore. In caso di parità i lavoratori sono avviati secondo la maggiore anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità si assegna preferenza alla minore età.

A) Carico familiare

Si intende per carico familiare quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare come indicato dalla tabella allegata al D.P.R. 487/1994. Risulta a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente. Le persone a carico da considerare, sono:

- coniuge convivente e disoccupato;
- figlio minorenni convivente e a carico;
- figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido e permanentemente inabile al lavoro;
- fratello o sorella minorenni convivente e carico;

Per ogni persona a carico vengono assegnati punti -12.

B) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore iscritto agli elenchi della L. 68/99

Si intende la condizione reddituale derivante dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del nucleo familiare. Si prende in considerazione il reddito complessivo ai fini IRPEF



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

risultante dall'ultimo anno di imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni. Sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

Valutazione :

| EURO | | punt. |
|------------|------------|-------|
| Da | a | |
| € 0 | € 516,50 | 0 |
| € 516,51 | € 1.033,00 | +1 |
| € 1.033,01 | € 1.549,50 | +2 |
| € 1.549,51 | € 2.066,00 | +3 |
| € 2.066,01 | € 2.582,50 | +6 |
| € 2.582,51 | € 3.099,00 | +12 |
| € 3.099,01 | € 3.615,50 | +18 |
| € 3.615,51 | € 4.132,00 | +24 |
| € 4.132,01 | € 4.648,50 | +36 |
| € 4.648,51 | € 5.165,00 | +48 |

Per ogni ulteriore fascia di euro 516,50 si aggiungono ulteriori punti +12.

Ai lavoratori che non presentano il reddito sono attribuiti punti + 120.

C) Anzianità di iscrizione negli elenchi della L. n. 68/1999

L'anzianità di iscrizione viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento mirato, a condizione che il lavoratore si trovi nello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e del D.Lgs. n. 297/2002 e s.m.i. Per ogni mese di anzianità pregressa alla data dell'avviso pubblico si sottrae un punto (-1) dal punteggio base. Il punteggio da attribuire è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni. I mesi frazionari sono computati solo se composti da un numero di giorni superiore a quindici. L'anzianità



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

d'iscrizione viene calcolata entro il tetto massimo di 120 mesi (10 anni) oltre il quale non si matura alcun punteggio.

D) Grado di invalidità

Concorrono alla formazione delle graduatorie i punteggi attribuiti dalla tabella allegata al D.P.R. n. 487/1994, relativi al grado di invalidità.

A tutte le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato sono attribuiti i seguenti punteggi:

| Percentuale invalidante | Punteggio |
|--------------------------------|------------------|
| 91 - 100 % | -28 |
| 81 - 90% | -24 |
| 71 – 80% | -20 |
| 61 – 70% | -16 |
| 51 – 60% | -11,5 |
| 41 – 50% | -7,5 |
| 33 – 40% | -3,5 |

| Invalidi di guerra e servizio categorie | Punteggio |
|--|------------------|
| 1° cat. | -28 |
| 2° cat. | -24,5 |
| 3° cat. | -21 |
| 4° cat. | -17,5 |
| 5° cat. | -14 |
| 6° cat. | -10,5 |
| 7° cat. | -7 |
| 8° cat. | -3,5 |

2) Prova di idoneità

I lavoratori avviati a selezione presso gli enti pubblici sono sottoposti ad una prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine previsto dalla graduatoria.

3) Validità della graduatoria

La graduatoria ha utilità esclusivamente in relazione alla specifica occasione di lavoro presa in considerazione nell'avviso pubblico, e ha validità fino al completamento della procedura, intesa come il superamento della prova di idoneità e l'assunzione in servizio a titolo definitivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4) Categorie protette (Legge n. 68/1999, art. 18, comma 2)

Per le persone appartenenti alle categorie indicate dall'art.18, comma 2 della Legge 68/99, in attesa di una disciplina organica, si applicano i criteri relativi al carico familiare, alla situazione economica e patrimoniale del lavoratore e all'anzianità di iscrizione nella specifica categoria, mentre non si applicano quelli relativi al grado di disabilità.

5) Persone con disabilità psichica

Ai sensi della Legge n. 68/1999, art. 9, comma 4, le persone con disabilità psichica vengono avviate su richiesta nominativa mediante le convenzioni ex Legge 68/99, art. 11, per cui non vengono inserite nelle graduatorie valide per gli avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione.

6) Sordi e ciechi

Nel caso in cui i verbali di accertamento non indichino la percentuale di invalidità, ai sordi ed ai ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 viene assegnata una percentuale invalidante pari all'80%, con relativa attribuzione del punteggio.

Ai ciechi assoluti viene assegnata una percentuale invalidante pari al 100%, con relativa attribuzione del punteggio.

7) Tutela della riservatezza

La graduatoria è formata nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

8) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e già in uso presso le amministrazioni provinciali.

9) Applicazioni

Poiché l'attuazione dei presenti criteri comporta l'aggiornamento dell'apposito applicativo sul SIL Sardegna, gli stessi troveranno applicazione per gli avviamenti con data di apertura della chiamata uguale o successiva al primo aprile 2014.